

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;
- in data 21/05/2018 veniva sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali;
- l'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- in data 23/09/2016, questo Ente procedeva alla sottoscrizione definitiva del CCDI normativo del personale non dirigente per il triennio 2016/2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che il fondo delle risorse decentrate determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art.67 del CCNL 21.05.2018, ha confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art.31 del CCNL 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- *"Risorse stabili"*, che comprendono le fonti di finanziamento, espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;
- *"Risorse variabili"*, che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili di anno in anno;

RICORDATO che la determinazione delle risorse di parte stabile è posta direttamente in capo al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "variabile" nel rispetto dei vincoli di Bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

ASSUNTO che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell'ente sono rigidamente delimitati;

ACCERTATO che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art.9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015;

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale testualmente recita: *"(... Omissis) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

TENUTO CONTO che la *Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana*, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO, quindi, che per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non vige più l'obbligo di riduzione del fondo risorse decentrate in proporzione al personale cessato, mentre rimane il limite del non superamento del relativo importo determinato per l'anno 2016;

DATO ATTO, altresì,

- che l'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019 nell'ambito della disciplina assunzionale per i comuni, ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che il D.P.C.M. 17/03/2020 precisa che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;

VERIFICATO che il personale in servizio al 31/12/2020 è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018 e che, pertanto, rimane fermo il limite iniziale del 2016;

RILEVATO che il comma 1 del succitato art.67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art.31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

RAMMENTATO che per quanto attiene gli incentivi per le funzioni tecniche ex art 113 del D.Lgs n.50/2016 sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art.23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, giusta deliberazione della *Corte dei Conti- Sezioni Autonomie* n.6/SEZAUT/2018/QMIG;

EVIDENZIATO che per l'anno **2021**:

- il limite massimo del fondo di parte stabile corrisponde all'importo dell'anno 2016 è pari a **€57.759,67**, così come definito nell'allegato alla Determinazione n. 386 del 31.12.2016 **(assoggettato al limite di legge)**;
- che il fondo parte variabile corrisponde all'importo pari ad € 1.262,59, relativo a **Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d)**

RITENUTO di provvedere in merito, procedendo alla costituzione provvisoria del Fondo "Risorse Decentrate" per l'anno 2021 applicando i criteri di calcolo e i vincoli per come sopra enucleati dando atto che il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato dall'ufficio personale nel seguente modo:

LAVORO STRAORDINARIO: € 4.508,67. Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b, D.P.R. 333/90, e s.m.i.;

PRESO ATTO che il suddetto fondo sarà suscettibile di variazione per effetto di:

- determinazione delle economie sul fondo 2020;
- applicazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019 (Decreto crescita)(variazione della consistenza del personale);
- le risorse previste ai sensi dell'Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c);

EVIDENZIATO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2021 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore, nonché della quota dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del C.C.N.L. a carico del fondo medesimo;

- che la costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate anno 2021 è quindi condizione indispensabile per l'impegno delle risorse necessarie alla corresponsione del salario accessorio mensile in particolare ed indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, indennità di turno, maggiorazione per lavoro festivo/notturno e l'indennità condizioni di lavoro così come previsto dal CCDI vigente;

- che sulla base delle economie rinvenienti dal fondo 2020 sarà attivata la procedura di rinegoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse possibilità di utilizzo fissate dal CCNL del 21/5/2018 (giusta ccnl del 21/5/2018, art. 8/1, e giusta cci 2019-2021, art. 3/5) e che in caso di positivo perfezionamento della procedura, tutti i budget saranno rivisti in aumento, attribuendosi così all' autonoma libertà decisionale di ogni singolo Responsabile un maggiore margine di valutazione nel riconoscimento (nel rispetto del dettato contrattuale) dei compensi per le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCDI vigente;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1/2021 con il quale è stata assegnata alla Dott. ssa Annachiara Colucci la Responsabilità del Settore I *-Affari Generali- Servizi Demografici e Statistica- Servizi alla persona* attribuendole tutti i poteri di gestione destinati ai servizi stessi;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

VERIFICATO che la spesa impegnata con il presente provvedimento rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 comma 5 lett. c del D.lgs. 267/2000, per cui non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

DETERMINA

- 1) di approvare**, per quanto riportato in narrativa, la costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate di parte stabile e variabile - Anno 2021 per il personale dipendente nella seguente misura e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia quantificate in €. 59.990,47, come da allegato per formarne parte integrante e sostanziale di cui:
- totale risorse stabili €. 65.081,92;
 - totale risorse variabili ad € 1.262,59, relative all' **Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d)**;
- 2) di dare atto che l'importo del fondo risorse decentrate parte stabile e variabile effettivamente calcolato ed utilizzabile**, è pari a € 59.990,47 oltre oneri riflessi e irap, fa capo sui seguenti capitoli del bilancio1:
- € **59.990,47**, quali oneri diretti, sul capitolo 400 art. 10 P.D.C. 01.01.01.01.004;
 - € **16.005,46**, quali oneri riflessi sul capitolo 400 art. 20 P.D.C. 1.01.02.01.000;
 - € **5.099,19**, quale irap, sul cap. 435, P.D.C. 1.02.01.01.001;
- 3) Di assumere** il seguente impegno di spesa provvisorio per la corresponsione del salario accessorio 2021 da liquidare mensilmente al personale dipendente, a valere sugli stanziamenti del bilancio annualità 2021

indennità per specifiche responsabilità	art. 70 quinquies ccnl 21.05.2018	€25.500,00
Indennità di comparto		€7.750,00
indennità condizioni di lavoro	art. 70-bis ccnl 21.05.2018	€1.000,00
Indennità di servizio esterno	art. 56-quinquies, ccnl 21.05.2018	€1.000,00
Indennità festivo/turno	art. 68 c. 2 lett. d) ccnl 21.02.2018	€1.500,00

- 4) di dare atto** che la determinazione provvisoria del Fondo come con la presente operata per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative oltreché per effetto di:
- determinazione delle economie sul fondo 2020;
 - applicazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 (Decreto crescita)(variazione della consistenza del personale);
 - stanziamento delle risorse previste ai sensi dell'Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c);
- 5) di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare comunicazione** dell'intervenuta adozione della presente alle OO.SS., alla RSU Aziendale;
- 7) di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione trasparenza -Personale - contrattazione integrativa ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Settore I
Dott. ssa Annachiara Colucci



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

DETERMINAZIONE

Determina nr. **3** Data Determina **19/01/2021**

Settore: UOAAFF - SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio: UOPERS - Servizio Personale - Commercio e Assistenza agli Organi Istituz

OGGETTO

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2021.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 13/01/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.to dott.ssa Annachiara Colucci
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 19/01/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa Tamara Lonoce

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DEL COMUNE DI FRAGAGNANO- ANNO 2021

FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 57.759,67
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 1.414,40
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 816,40
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 5.091,45
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ -
SOMMA RISORSE STABILI	€ 65.081,92

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno precedente	€ 1.262,59
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ -
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 1.262,59

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	IMPORTI
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 64.113,71
<i>Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 6.354,04

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ -
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ -
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€ -
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ -

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	€ 59.990,47
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ -
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 59.990,47